

DETERMINAZIONE N. 186 DEL 06/04/2022

Provvedimento di cancellazione, senza liquidazione, società di capitali ai sensi della Legge 120/2020.

Il Dirigente dell'area anagrafe e registri e Conservatore del registro imprese,

- visto il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n.120, che individua le “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in particolare il Titolo IV affronta il tema delle “Semplificazioni in materia d’impresa, Ambiente e Green Economy” ;
- visto il comma 1 dell’art. 40 del citato Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha previsto la competenza del Conservatore in materia di iscrizione di provvedimenti d’ufficio nel Registro delle Imprese;
- visto il comma 2 dell’art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 che introduce una nuova fattispecie di scioglimento d’ufficio senza liquidazione delle società di capitali iscritte nel Registro delle Imprese che si trovino nella condizione di omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o di mancato compimento di atti di gestione ove l’omissione e/o l’inattività si verificano unitamente ad una delle seguenti circostanze:
 - il permanere dell’iscrizione del capitale sociale in Lire italiane;
 - l’omessa presentazione all’ufficio Registro Imprese di dichiarazione contenente l’elenco soci per le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata a seguito dell’entrata in vigore della Legge 02/2009 art. 16;
- considerato che il comma 3 dell’art. 40 del citato D.L. 76/2020 stabilisce che il Conservatore, una volta accertate le condizioni sopra illustrate, provvede ad iscrivere nel Registro delle imprese la “propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione”;
- dato atto che con provvedimento del Conservatore n. 76 /2021 si è provveduto ad iscrivere nel Registro delle Imprese lo scioglimento senza liquidazione delle società indicate nell’elenco allegato alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale in quanto non risultano aver presentato al Registro delle imprese:
 1. la conversione del capitale sociale da Lire a Euro, come risulta nella colonna “Capitale sociale in lire”;



2. la dichiarazione degli amministratori con l'indicazione dell'elenco soci a seguito della soppressione del Libro Soci previsto dall'art. 16 comma 12-undecies , della Legge n. 2/2009;
- considerato inoltre che, per le citate società, è stato verificato che non risultano aver depositato da oltre 5 anni il bilancio d'esercizio come indicato nella colonna "Variazioni RI e REA/deposito bilancio di esercizio negli ultimi 5 anni" del documento allegato;
 - visto che dall'istruttoria compiuta dall'ufficio è emerso inoltre che le società in questione da oltre 5 anni non risultano più operative e precisamente:
 1. non risultano aver pagato il diritto annuale;
 2. non hanno comunicato al Registro delle Imprese, alcuna variazione relativa alla propria impresa;
 3. non presentano dichiarazioni di redditi di impresa e dichiarazioni IVA;
 - considerato, come previsto dall'art. 40 comma 4 del D.L. 76/2020, che l'ufficio Registro Imprese ha provveduto a notificare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento senza liquidazione e l'avvio del procedimento di cancellazione agli amministratori delle società interessate tramite affissione alla Casa comunale della loro propria residenza;
 - preso atto che nei successivi sessanta giorni dalla notificazione, nessuna impresa ha presentato:
 - formale e motivata domanda di prosecuzione dell' attività;
 - domanda di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge, come indicato dall'art. 40 D.L. 76 comma 4;
 - visto inoltre che da interrogazione della banca dati Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio le citate società non risultano intestatarie di beni immobili e/o di diritti reali immobiliari: tale verifica, pur non avendo valore probatorio, rappresenta un importante indizio di inesistenza di beni immobiliari;
 - considerato quindi che dall'istruttoria compiuta dall'Ufficio Registro delle Imprese emerge che le società indicate nell'allegato elenco si trovano nelle condizioni richieste dall'art. 40 comma 5 D.L. 76/2020 per provvedere alla loro cancellazione dal Registro delle Imprese;
 - visto il comma 6 del già richiamato art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;
 - considerato che tutte le società indicate nell'elenco di cui sopra non risultano aver comunicato un domicilio digitale valido cui notificare il presente provvedimento di cancellazione;



- vista la propria precedente Disposizione del 28 gennaio 2022 n. 52, con cui sono state formalizzate le modalità di notifica delle cancellazioni d’ufficio delle società di capitali, ai sensi del comma 2 del più volte citato art. 40 del D.L. 76/2020;
- vista, altresì, la direttiva del Conservatore n. 4 del 28 dicembre 2021 che definisce le modalità operative per le cancellazioni d’ufficio ai sensi del citato art. 40 del D.L. 76/2020;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- per i motivi sopra esposti,

DETERMINA

- a) di iscrivere nel Registro delle Imprese la cancellazione delle imprese indicate nell’elenco allegato alla presente determinazione come previsto dall’art. 40 co. 5 Decreto Legge 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
- b) di notificare la presente Determinazione, ai sensi del comma 7 dell’art. 40 del D.L. n. 76/2020, tramite affissione all’Albo camerale, avendo accertato che nessuna delle società indicate nell’elenco di cui sopra risulta in possesso di un indirizzo P.E.C. valido ed attivo, per la durata complessiva di 7 (*sette*) giorni. Avverso la presente Determinazione è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (*quindici*) giorni dalla notificazione;
- c) di pubblicare la presente Determinazione, unitamente all’elenco delle società interessate, nell’apposita sezione del sito istituzionale denominata “registro imprese”;
- d) di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile.

Il Dirigente
dell’area Anagrafe e Registri e
Conservatore
del Registro delle Imprese
(Dott. Pietro Scola)

Allegato: elenco società da cancellare.